

STATUTO

L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN GIOVANNI LUPATOTO VR VIA
MADONNINA 8

Numero REA: VR - 408561

Codice fiscale: 04293360238

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-11-2014 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. N. 110.004 RACC. N. 31.007

STATUTO DELLA SOCIETA'

"L'Arca Società Cooperativa Sociale"

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

Art. 1 - costituzione

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lettera b), della legge 381/91, è costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata: "L'Arca Società Cooperativa Sociale".

Art. 2 - sede

La Cooperativa ha sede in San Giovanni Lupatoto (VR).
Con delibera assunta in conformità alla legge ed allo statuto, potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località del territorio nazionale.

Art. 3 - durata

La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (due-milacinquanta) e potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei soci.

Art. 4 - scopo ed oggetto

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso l'inserimento lavorativo, in attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi), di persone svantaggiate, nelle percentuali e come definito dalla legge 8.11.1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
L'attività della società cooperativa, da svolgere nei limiti consentiti dalla vigente normativa, previo rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti nonché previa eventuale iscrizione in appositi albi, ha per oggetto:

- assumere le pulizie, sia civili che industriali, tanto da privati che da enti pubblici, di capannoni e macchine industriali, di reparti di fonderia, pulizie e servizi ausiliari in genere anche con attrezzatura specifica, acquistando all'occorrenza, automezzi, attrezzi, macchine, materiali ed oggetti vari necessari per l'andamento dell'impresa nonché assumere lavori collaterali e secondari, aventi per oggetto la pulizia di complessi industriali e civili esclusivamente all'interno di fabbricati, opifici e capannoni;
- prestare servizi di derattizzazione e di disinfestazione per conto terzi e/o imprese appaltatrici del settore;
- smaltimento e trattamento rifiuti, nel rispetto delle leggi vigenti;
- prestare servizi di manovalanza in genere e di affissione

	di cartelloni pubblicitari sia per conto di privati che per conto di enti pubblici, nonché attività di agenzia pubblicitaria;	
	- svolgere le attività di facchinaggio anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi (portabagagli, facchini e pesatori di mercati agro-alimentari all'ingrosso cui si applicano o meno disposizioni speciali di legge, facchini degli scali ferroviari, facchini doganali, facchini generici e accompagnatori di bestiame) ed attività preliminari e complementari (insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione e scuoiatura e concia di pellami, abbattimento di piante, destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili con esclusione degli appartenenti alle compagnie e gruppi portuali riconosciuti come tali dall'autorità marittima ai sensi del codice della navigazione);	
	- lavori di manutenzione edilizia e costruzioni in genere, posa di rivestimenti e pitture murarie, sia civili che industriali, la manutenzione, la pulizia ed il restauro di opera artistiche ed architettoniche;	
	- montaggio e smontaggio di ponteggi;	
	- lavorazioni metalmeccaniche, saldature su ferro e leghe;	
	- lavori di falegnameria e produzione di semi-lavorati in legno;	
	- la gestione di servizi socio sanitari domiciliari e residenziali (case di riposo, case di cura, case albergo, centri diurni, centri termali sia pubblici che privati;	
	- la gestione di strutture culturali e del tempo libero, di mense ed esercizi pubblici, quali bar e ristoranti;	
	- la gestione, la custodia e la manutenzione di impianti sportivi, parcheggi ed autorimesse pubblici e privati;	
	- la gestione di teatri, cinema, sale convegno e congressi, servizi di rilevazione;	
	- il servizio di affissioni e di recapito bollette, fatture, ordini di pagamento e documenti in genere, servizi di interpreti, hostess, accompagnatori per attività turistiche e culturali, servizi di animazione per iniziative ricreative, sportive e di intrattenimento in genere, servizi di assistenza, di ricreazione e culturali ad anziani, portatori di handicap ed all'infanzia, la prestazione di servizi cimiteriali e di servizi antincendio;	
	- servizi di vigilanza e portierato, la sorveglianza scolastica;	
	- l'organizzazione di convegni, corsi di formazione, seminari e congressi e la predisposizione del relativo materiale, compresi filmati, traduzioni ed ogni servizio necessario alla lo-	

	ro riuscita.	
	La cooperativa potrà inoltre svolgere il trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci su mezzi dei quali i soci stessi o la loro cooperativa risultino proprietari o affittuari:	
	a) di persone:	
	- vetturini, barcaioli, gondolieri e simili;	
	- tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili;	
	b) di merci per conto terzi:	
	- autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili, ed attività preliminari e complementari (scavo e preparazione materiale da trasportare compreso il montaggio e lo smontaggio quando questo richiede l'ausilio di gru, guardianaggio e simili);	
	- trasportatori mediante animali e veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili ed attività preliminari e complementari (scavo e preparazione materiale da trasportare, guardianaggio e simili);	
	- attività accessorie delle precedenti: addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili;	
	- attività varie: servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, pulitori, netturbini, spazzacamini e simili, servizi di recapito fiduciario e simili (servitori di piazza).	
	La cooperativa potrà inoltre:	
	- prestare servizi di manodopera nel settore della ristorazione;	
	- prestare servizi di progettazione e manutenzione del verde urbano, agricolo, forestale, sia pubblico che privato; servizi in agricoltura per conto di aziende agricole e florivivaistiche ed attività preliminari, ausiliarie e complementari nella gestione degli allevamenti avicoli; coordinamento e realizzazione di iniziative tese all'informazione e all'educazione ambientale (corsi, incontri, mostre ecc.);	
	- prestare servizi di archiviazione informatica dei dati;	
	- attività preliminari, ausiliarie e complementari nella gestione degli allevamenti avicoli; montaggio, smontaggio e manutenzione di strutture avicole negli allevamenti;	
	- esercitare servizio di scuolabus, servizi sostitutivi, servizi trasporto amministrazione P.T., depositi, distribuzione merci, manovalanza edile;	
	- svolgere l'attività di editoria, stampa e copisteria, rilegatura libri.	
	La Cooperativa può partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente per lo svolgimento delle attività previste nello statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali od orga-	

		nismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.	
		La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:	
		1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;	
		2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni;	
		3) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento delle cooperative sociali;	
		4) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed applicative.	
		A tal fine la Cooperativa si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.	
		TITOLO II - SOCI	
		Art. 5 - numero e requisiti	
		Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
		Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche aventi piena capacità di agire, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.	
		I minori possono far parte della Cooperativa nei modi e con le autorizzazioni di legge.	
		Ai sensi dell'art. 14 della legge 59/92 è consentita l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessa-	

	rio al buon funzionamento della Società.	
	Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio attività identiche o affini a quelle della Cooperativa.	
	Possono essere ammessi a far parte della Cooperativa soci lavoratori ordinari, soci sovventori, persone svantaggiate e soci volontari. In particolare:	
	1. Sono soci lavoratori coloro che intendono prestare attività di lavoro remunerato. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla Legge del 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla Legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta dalla legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della Legge del 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.	
	2. Sono soci sovventori coloro i cui conferimenti sono destinati ad alimentare il fondo per lo sviluppo tecnologico. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. I soci sovventori sono ammessi a far parte della cooperativa alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art. 4 della Legge 31.1.1992 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni.	
	3. Le persone svantaggiate sono coloro che per cause oggettive o soggettive non sono in grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professionale ed economico; detti soci di cui all'art. 4 della L. 381/1991 - come integrato dalla L.R. 24/88 e successive modifiche e integrazioni, tra l'altro, a mente di detto articolo devono rappresentare almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa.	
	4. Sono soci volontari coloro che prestano gratuitamente la propria attività nella cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali; a questi non si applicano le disposizioni delle leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo, né di assicurazioni sociali, ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Possono ammettersi soci volontari solo nella misura massima della metà del numero dei soci; ad essi può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci.	
	Art. 6 - ammissione	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Organo Amministrativo.	
	La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:	
	1) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, do-	

	micilio, cittadinanza, fornendo fotocopia del documento d'identità ed eventuale permesso di soggiorno;
	2) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;
	3) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
	4) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere;
	5) l'eventuale certificazione di cui all'art. 4.2 della Legge 381/91;
	6) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.
	La domanda delle persone giuridiche, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
	a) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta, fornendo copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi;
	c) l'ammontare della quota che l'ente si impegna a sottoscrivere;
	d) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali.
	La domanda di socio sovventore dovrà anche precisare il periodo minimo di permanenza nella Società.
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delibera, entro sessanta giorni, sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci e diventerà operativa dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i dovuti versamenti.
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo Amministrativo deve motivare e comunicare entro sessanta giorni la relativa delibera all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla sua domanda si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima convocazione.
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla stessa.
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo

all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 - diritti ed obblighi dei soci

Le quote sottoscritte dovranno essere versate interamente all'atto di ammissione.

Aderendo alla Società i soci si obbligano:

a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;

b) a partecipare all'attività della Società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;

c) a partecipare alle assemblee regolarmente convocate;

d) a non iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché, senza espresso assenso dell'Organo Amministrativo, a non prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa;

e) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 8 - perdita delle qualità di socio - recesso

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte o scioglimento e liquidazione per le persone giuridiche.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la Società. Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della Società. Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto dell'impegno di permanenza minima nella Cooperativa indicato nella domanda di ammissione.

Art. 9 - esclusione e decadenza

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo, ovvero dall'assemblea dei soci, in caso di nomina dell'Amministratore Unico, nei confronti del socio che:

	a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;	
	c) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;	
	e) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 C.C.;	
	f) che, senza giustificato motivo non partecipi per più di 3 volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;	
	g) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa.	
	Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.	
	L'Organo Amministrativo delibera inoltre la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale.	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate, ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa, in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tale materia, saranno demandate ad un Collegio Arbitrale regolato ai sensi del presente statuto.	
	Art. 10 - decesso	
	In caso di morte del socio, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione;	
	l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo. Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata.	
	Art. 11 - rimborso delle quote	
	Il socio receduto, decaduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso del valore nominale delle quote versate ed eventualmente rivalutate ai sensi dell'art. 7 legge 59/92 oppure, in caso di perdita, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto societario. Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i sei mesi successivi all'approvazione del predet-	

	to bilancio.	
	La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla scadenza dei sei mesi suddetti.	
	Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde per due anni, dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione o la decadenza, verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati e, verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società e verso i terzi gli eredi o legatari del socio defunto.	
	TITOLO III - PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	Art. 12 - patrimonio	
	Il patrimonio della Società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) né superiore al limite massimo fissato dalla legge;	
	b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi netti di gestione e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;	
	e) da qualunque liberalità, lascito o contributo venga fatto a favore della Società.	
	Le riserve, comunque costituite, non sono ripartibili fra i soci né durante l'esistenza della Società né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 13 - cessione delle quote	
	Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori.	
	Art. 14 - esercizio sociale e bilancio	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri amministrativi di oculata prudenza ed in conformità ai principi di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	

	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora ricorrano le condizioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti di legge e le somme eventualmente attribuibili ai soci ad integrazione del trattamento economico, nei limiti che l'art. 11 del DPR 601/73 e successive modificazioni ed integrazioni, stabiliscono ai fini delle agevolazioni tributarie.	
	L'assemblea che approva il bilancio può altresì deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascuno socio	
	· mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero	
	· mediante aumento gratuito della quota da essi sottoscritta e versata.	
	La distribuzione degli utili annuali saranno così destinati:	
	1. a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;	
	2. al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/1992, nella misura del 3% (tre per cento);	
	3. a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 Legge 59/1992;	
	4. la restante parte a riserva straordinaria.	
	E' comunque in ogni caso vietato:	
	1. distribuire i dividendi;	
	2. remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori;	
	3. distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	E' inoltre obbligatorio devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale eventualmente rivalutato, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	TITOLO IV - ORGANI SOCIALI	
	Art. 15 - organi sociali	
	Sono organi sociali della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;	

	c) l'Organo di controllo, se nominato o se previsto per Legge.	
	A) ASSEMBLEA	
	Art. 16 - forme, tempi e luoghi di convocazione	
	L'Assemblea è ordinaria e straordinaria; è convocata dall'Organo Amministrativo e può avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio italiano.	
	L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.	
	Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale.	
	Deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta, per iscritto, da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale, se previsto per legge oppure dal Revisore Contabile, se nominato.	
	La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da consegnarsi o spedirsi ad ogni socio e da affiggersi nei locali della sede sociale, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.	
	L'avviso di convocazione dell'Assemblea annuale per l'approvazione del bilancio dovrà essere comunicata ai soci con le modalità sopraindicate almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.	
	L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:	
	a) elenco delle materie da trattare;	
	b) luogo designato per l'adunanza;	
	c) giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione; quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.	
	L'Organo Amministrativo può, a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.	
	In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i soci e quando tutti gli amministratori e Organo di Controllo o il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, l'Organo di Controllo o il revisore, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	Art. 17 - assemblea	
	Spetta all'Assemblea:	

	1. approvare la relazione annuale circa il perseguimento dello scopo sociale e l'attività sociale effettivamente svolta;	
	2. approvare il bilancio annuale e decidere circa la destinazione degli utili o la copertura delle perdite;	
	3. nominare e revocare gli amministratori, determinarne il numero, ovvero un amministratore unico;	
	4. determinare gli eventuali compensi dovuti all'organo amministrativo;	
	5. nominare, se obbligatorio per legge o se ritenuto opportuno, i componenti dell'Organo di Controllo, determinarne i compensi; deliberare l'eventuale revoca dell'Organo di Controllo;	
	6. deliberare sulle domande di ammissione a socio non accolte dagli amministratori, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;	
	7. deliberare l'esclusione del socio, da applicarsi solo nel caso di organo amministrativo sia formato da un Amministratore Unico;	
	8. approvare i regolamenti formulati dall'Organo Amministrativo;	
	9. deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, sottoposti a suo esame con regolare ordine del giorno dall'Organo Amministrativo, dal collegio sindacale o dal revisore, se nominato o se previsto per legge oppure in seguito a richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei soci.	
	L'assemblea delibera inoltre sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione della istituzione o della soppressione di unità locali, espressamente riservate dal presente statuto alla competenza dell'organo amministrativo.	
	I soci decidono altresì sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un quinto dei soci sottopongono alla loro approvazione.	
	Art. 18 - svolgimento dell'assemblea	
	Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e siano in regola con i versamenti dovuti.	
	Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.	
	Ai soci sovventori possono spettare più voti come risulterà dalla delibera di ammissione con un massimo di cinque per socio e comunque con i limiti posti dall'art. 4 della legge 59/92.	
	Il socio può farsi rappresentare all'assemblea da un altro socio, non amministratore o socio speciale, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può	

	rappresentare più di dieci soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.	
	Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salva diversa modalità deliberata dall'Assemblea volta per volta o prevista dalla legge.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico o in sua assenza da un socio eletto dall'assemblea stessa.	
	L'assemblea nomina un segretario e quando occorreranno, due scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale, redatto senza indugio e sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.	
	Il verbale delle assemblee comportanti modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto deve essere redatto dal Notaio.	
	Art. 19 - validità delle deliberazioni	
	In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta di voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Nei casi di approvazione dei regolamenti di cui all'art. 2521 del Codice Civile e di decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	B) ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Art. 20 - nomina, composizione e durata	
	La nomina dell'Organo Amministrativo è riservata alla competenza dei soci che possono eleggere uno o più amministratori.	
	L'amministratore unico o la maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci.	
	Gli amministratori restano in carica tre anni, e sono rieleggibili.	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.	
	Spetta all'assemblea dei soci determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale; spetta agli amministratori determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.	
	Gli amministratori sono investiti di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla de-	

	cisione dei soci ai sensi di legge e del presente statuto. Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. Se i soci nominano più amministratori, la cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero dispari di membri, variabile da un minimo di tre ad un massimo di cinque, eletti dall'Assemblea ordinaria. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Potranno essere nominati uno o più Amministratori Delegati, investiti di particolari funzioni e poteri. Gli Amministratori sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzioni, ed assumono gli obblighi e le responsabilità di cui agli artt. 2373, 2392 e 2394 del Codice Civile. Ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni. Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione il consiglio provvede a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati con decisione dei soci lavoratori e gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva decisione dei soci. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati con decisione dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	Art. 21 - convocazione - deliberazioni	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno un terzo dei membri, oppure l'Organo di Controllo, se nominato. Le riunioni sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti del Consiglio; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Nel caso di votazioni in parità, prevale la parte cui afferisce il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio verranno convocate mediante avviso diramato dal Presidente e spedito almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con telegramma da spedire almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando tutti gli amministratori sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Le copie e gli estratti del verbale fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario.	

	L'Amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi è tenuto ad assentarsi dal Consiglio al momento della deliberazione.	
	Art. 22 - poteri	
	Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico qualora nominato, è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione e, salvo quanto per Legge o per Statuto è espressamente riservato all'Assemblea, delibera sull'indirizzo generale della Società e delle sue attività e formula i regolamenti interni.	
	Il Presidente, o l'Amministratore Unico qualora nominato, ha la rappresentanza legale della Società e l'uso della firma sociale.	
	Il Presidente, o l'Amministratore Unico qualora nominato, è autorizzato a riscuotere da qualsiasi pubblica amministrazione, ditta o privato, a nome e per conto della Società, pagamenti di ogni natura e per qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.	
	Ha la rappresentanza della Società in giudizio, sia attiva sia passiva, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado di giurisdizione. Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori, conferendo agli stessi i relativi mandati e procure.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, anche temporanei, tutte le sue attribuzioni spettano al Vicepresidente, designato unitamente al Presidente.	
	Il Presidente, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, o l'Amministratore unico possono delegare parte dei propri poteri rappresentativi ad un altro amministratore, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.	
	C) ORGANO DI CONTROLLO	
	Art. 23 - nomina	
	L'assemblea sociale può nominare l'organo di controllo o il revisore, determinando il compenso.	
	Nei casi previsti dalla Legge la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.	
	I compiti e le responsabilità dell'Organo di Controllo sono quelli determinati dalle norme in vigore.	
	TITOLO V - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 24 - clausola arbitrale	
	Le controversie dovranno, ove possibile, essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del servizio di conciliazione CCIAA del luogo dove ha sede la società, con gli effetti previsti dagli artt. 38 - 40 D.lgs. 5/2003.	
	Ogni controversia non risolta, o risolvibile, tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, dovrà essere risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto amministrativo in conformità al regolamento della Camera Arbitrale	

	della CCIAA del luogo dove ha sede la società. La parte più diligente provvederà ad attivare l'arbitrato. Entro 90 giorni dalla domanda il presidente della CCIAA del luogo dove ha sede la società provvederà alla nomina dell'arbitro. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controverse promosse da amministratori, liquidatori e Organo di Controllo ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.	
	Art. 25 - regolamento interno Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'Organo amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea.	
	Art. 26 - trattamento economico dei soci Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi. In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato. Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe. Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. Il regolamento può, altresì, definire le misure da adottare in	

	caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'Organo Amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.	
	Art. 27 - scioglimento della società	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.	
	Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/92.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.	
	Art. 28 - requisiti mutualistici	
	Le seguenti clausole mutualistiche, di cui all'art. 2514 del Codice Civile, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:	
	a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	La cooperativa delibera l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per la modificazione dell'atto costitutivo.	
	Art. 29 - disposizioni finali	
	Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le nor-	

F.to RAFFAELE CHIDDO Notaio segue sigillo.